Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1886

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI GIROLAMO, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI, COMPAGNA, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, ESPOSITO, GAMBA, GIORDANO, IZZO, LENNA, MALAN, PALMIZIO, RAMPONI, SANCIU, SARRO e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2009

Disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani residenti negli Stati ex comunisti dell'Europa Orientale e nella ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Sono stati presentati alle Camere diversi disegni di legge aventi per oggetto la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana.

Come si ricorderà, tali termini sono stati prorogati già due volte, con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, e, successivamente, con l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; tale ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 1997.

La normativa prevedeva comunque che potessero riacquistare la cittadinanza soltanto chi fosse stato cittadino italiano ed i figli nati nel periodo di possesso della cittadinanza del genitore.

Si segnala che negli Stati *ex* comunisti dell'Europa Orientale e nella *ex* URSS vivono discendenti di italiani – di entità numerica esigua – trasferitisi dalla madrepatria in quelle zone in periodi vari a partire dal secolo scorso. Queste comunità hanno conservato usi, costumi e cultura italiani e tale appartenenza nazionale italiana risultava e risulta dai periodici censimenti effettuati in quegli Stati e dai documenti anagrafici e di identità degli Stati medesimi.

Inoltre, l'avvento del comunismo in URSS, lo scoppio della Seconda guerra mondiale ed il successivo instaurarsi di dittature comuniste negli altri Stati dell'Est hanno provocato il completo isolamento di quelle comunità che, per la loro dichiarata appartenenza nazionale italiana, hanno subito persecuzioni, discriminazioni e violenze e che solo dopo la caduta del comunismo hanno potuto riprendere i rapporti, completamente interrotti, con l'Italia. Valga per tutti l'esempio dell'olocausto dei circa 3.000 nostri emigrati in Crimea, perpetrato dal regime comunista.

Si ricorda, infine che, in occasione delle persecuzioni subite, le autorità locali ritiravano e distruggevano i documenti personali italiani degli appartenenti a queste comunità sostituendoli con altri del potere locale e li costringevano a rinunciare alla cittadinanza italiana. Ciò provocava anche uno stato di totale ignoranza di norme, disposizioni, regolamenti riguardanti gli Italiani all'estero.

Per tali motivi questi Italiani dell'Est non hanno potuto usufruire di alcun provvedimento legislativo del quale, come ricordato, ignoravano persino l'esistenza.

A tal fine, il presente disegno di legge prevede per queste comunità il riacquisto della cittadinanza a favore di tutti i discendenti – sia da parte maschile che femminile – di coloro che ancora nel 1940 possedevano la cittadinanza italiana.

Per gli Italiani dell'*ex* URSS la data andrebbe anticipata al 1920, anno dell'avvento del comunismo.

Stante la sparizione per diversi motivi della documentazione italiana comprovante il possesso della cittadinanza, questa potrebbe essere dimostrata anche da qualsiasi idoneo documento del paese ospitante relativo alla nazionalità.

Questa modifica legislativa comprenderebbe, tra l'altro, la richiesta già avanzata dalla nostra minoranza in Slovenia e Croazia circa la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana da parte di tutti gli Istriani, Fiumani e Dalmati, discendenti di cittadini italiani al 1947 (data di cessione col Trattato di pace di Istria, Fiume e Dalmazia).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge, a decorrere dal 31 dicembre 2012, è concesso il riacquisto della cittadinanza italiana, a seguito di domanda presentata:

a) da tutti i residenti negli Stati *ex* comunisti dell'Europa Orientale, discendenti diretti, da parte di padre e da parte di madre, da persone in possesso della cittadinanza italiana al 31 dicembre 1940;

b) da tutti i residenti nel territorio della *ex* Unione delle Repubbliche Socialistiche Sovietiche (URSS), discendenti diretti, da parte di padre e da parte di madre, da persone in possesso della cittadinanza italiana al 31 dicembre 1920.

Art. 2.

1. La prova del possesso del requisito della cittadinanza, in mancanza di documenti dello Stato italiano, può essere fornita da idonea documentazione dello Stato ospitante anche comprovante l'appartenenza nazionale italiana.

€ 1,00